

Metodo di calcolo illegale degli interessi sui mutui

martedì 11 novembre 2008

Si può chiedere il rimborso.

Una sentenza del tribunale di Bari ha stabilito che il sistema "alla francese", che riguarda quasi tutti i mutui in Italia, viola la legge.

Articolo tratto da La Repubblica, 11 novembre 2008.

Sul sito dell'Adusbef il modulo per chiedere la restituzione.

Roma - L'associazione dei consumatori Adusbef, guidata da Elio Lannutti, pubblica sul suo sito, a disposizione dei mutuatari, il modello per la richiesta di rimborso degli interessi calcolati nel piano di ammortamento del mutuo in modo 'anatocistico', come spiega un comunicato. L'iniziativa arriva dopo il pronunciamento di un tribunale che ha evidenziato come il tasso sottoscritto al 13%, attraverso il tasso 'anatocistico' è arrivato al 14,276%.

Infatti, il 29 ottobre scorso il tribunale di Bari (sezione distaccata di Rutigliano, giudice Pietro Mastronardi) ha pronunciato un sentenza sui mutui definita dall'Adusbef "epocale" perchè "applicabile alla massima parte dei contratti in Italia". Si tratta di mutui basati sull'ammortamento "alla francese", nel quale le rate sono costanti, composte dalla somma di quota capitale (che cresce progressivamente) e quota interessi (che cala al pagamento delle rate) e calcolate con la formula dell'interesse composto (cioè del calcolo di interessi sugli interessi). Nel caso - continua il comunicato - era coinvolta una famiglia di imprenditori pugliesi, difesa dal vicepresidente di Adusbef, l'avvocato Antonio Tanza del Foro di Bari, che nell'aprile 2001 ha portato in giudizio il Banco di Napoli (oggi gruppo Intesa Sanpaolo).

Sotto la lente sono finiti due mutui aperti a gennaio 1988 (da 350 milioni di lire, decennale, rate semestrali, tasso fisso) e a maggio 1989 (da un miliardo, tasso variabile, decennale, rate semestrali). Nei due contratti sotto esame, una consulenza tecnica ha dimostrato che la rata era calcolata con la formula dell'interesse composto che non era espressamente indicata dal contratto.

La consulenza ha evidenziato un aumento del costo effettivo del contratto dovuta a un tasso effettivo superiore a quello nominale: più erano le rate, più costava il mutuo. I clienti, alla firma dei contratti, non si erano resi conto dell'alto tasso effettivo da pagare perché il tasso nominale annuo era davvero quello indicato per iscritto nel contratto, mentre quello effettivo poteva essere desunto solo dall'esame del piano di ammortamento.

Invece di un tasso del 13% sul mutuo da 350 milioni di lire, i clienti pagavano un tasso effettivo annuale del 14,276 per cento, sottolineano all'Adusbef. Il magistrato ha accolto la richiesta e ha affermato che il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell'ammortamento "alla francese". Il codice civile richiede il calcolo dell'interesse giorno per giorno (articolo 820/821), non può essere applicato quello composto se non nei limiti dell'articolo 1.283 che prevede che il patto anatocistico (cioè di capitalizzazione composta) sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente, come invece accade nell'ammortamento "alla francese".

La banca che utilizza nel contratto questo tipo di capitalizzazione viola non solo l'articolo 1.283 del codice civile ma anche l'articolo 1.284 che, in caso di mancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale, indeterminato o incerto.

I risparmiatori hanno ottenuto l'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformità tra tasso contrattuale (indicato agli atti) e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono stati ricalcolati al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo, determinando una quota interessi inferiore a quella pagata.